



# **COMUNE DI VENEZIA**

## **SETTORE TRIBUTI**

**REGOLAMENTO**

**ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON  
ADESIONE**

• *Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 8/6/98*

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 28/9/98</i></li></ul> |
|---|

## **REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 1**

E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, nei termini e con i criteri previsti dal D.Lgs. n. 218, del 19.6.97, ed è applicabile a ciascun atto connesso all'imposizione, ed in particolare agli avvisi di accertamento, ad esclusione di quelli ove sia rilevabile:

- la mancata, incompleta, o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio con questionari e simili, rispetto ad atti inequivocabili in possesso dell'ufficio stesso;
- la disattesa di valori certi, stabiliti da norme legislative o regolamentari;
- il mancato versamento diretto di un tributo o di una sua frazione od eventuale sanzione nel termine previsto, anche se tale mancanza è conseguente ad errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo;
- la mancata indicazione nei documenti utilizzati per i versamenti diretti di elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata.

E' esclusa la possibilità di adesione parziale all'accertamento.

### **Art. 2**

L'insieme del procedimento di accertamento con adesione sarà assistito, nelle sue varie fasi, da apposita procedura automatizzata, opportunamente predisposta. In particolare sarà prevista la formulazione, in forma automatizzata, degli inviti al contraddittorio, dei relativi verbali e dell'atto di adesione, assicurando inoltre la costante quantificazione delle somme riscosse per effetto del perfezionamento delle definizioni.

### **Art. 3**

Il procedimento è avviato o con espresso invito al contribuente a comparire, o su istanza del contribuente. Nel primo caso, il procedimento di accertamento con adesione, non rivestendo carattere di obbligatorietà, sarà avviato tenendo conto delle esigenze operative dell'Ufficio, soprattutto in prossimità dei termini di decadenza dell'azione di accertamento.

Tale invito deve comunque contenere le seguenti indicazioni:

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- Tale invito sarà inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato a termini di legge, oppure formulato telefonicamente o telematicamente. La mancata partecipazione del contribuente al procedimento non è sanzionabile, consentendo all'Ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o di rettifica.

L'invito al contribuente, a qualsiasi titolo rivolto costituisce anche invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. Pertanto, nell'invito a fornire chiarimenti, la data di comparizione sarà fissata tenendo conto dei tempi ragionevolmente necessari per la risposta del contribuente ed il relativo esame, potendosi inoltre valutare eventuali richieste di differimento in ordine alla data indicata nell'invito, purché motivate.

Nell'invito saranno esplicitati, sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio.

#### **Art. 4**

Il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica, ancorché non preceduto dall'invito di cui al punto 2., può attivare il procedimento di definizione mediante presentazione di un'istanza in carta libera di accertamento con adesione. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, dev'essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, via telematica o avvalendosi del servizio postale.

L'istanza dev'essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Ai sensi dell'art. 12, del citato D.Lgs. n. 218/97, la presentazione dell'istanza in parola sospende i termini per l'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza, con conseguente ripresa dei termini già sospesi, precludendo al contribuente la possibilità di beneficiare della prevista riduzione delle sanzioni.

#### **Art. 5**

La fase del contraddittorio con il contribuente è determinante ai fini dell'iter procedimentale dell'accertamento con adesione. Va quindi redatto una sintetica verbalizzazione con la quale si dà atto della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

a) con la redazione di un atto scritto di definizione.

Dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto dev'essere sottoscritto:

- dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale;
- dal funzionario che ha provveduto all'istruttoria e sottoposto al benestare del Dirigente Responsabile del Settore Tributi.

Deve contenere:

- l'indicazione del tributo, degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; sarà in particolare evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- la liquidazione della maggiore imposta, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

b) con il perfezionamento della definizione.

Il perfezionamento dell'atto di adesione si conclude con la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate e con il versamento di quanto dovuto.

L'Ufficio, preso in carico i suddetti documenti, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.

## **Art. 6**

Il pagamento dell'intera somma dovuta a seguito del perfezionamento dell'atto di adesione va effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso, salvo il caso che all'atto di adesione consegua l'obbligo di iscrizione a ruolo ovvero venga concordata con l'ufficio una diversa forma di pagamento rateale.

In quest'ultimo caso il pagamento può essere concordato fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, con pagamento della prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Della specifica forma di pagamento adottata va fatta comunque menzione nel verbale relativo all'adesione dell'accertamento.

In ogni caso i versamenti vanno effettuati a mezzo Tesoriere comunale o mediante conto corrente postale, oppure effettuati tramite la concessionaria della riscossione.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento e, dove dovuta, la garanzia per le rate successive.

Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con obbligo del residuo versamento in unica soluzione.

## **Art. 7**

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

### **Art. 8**

L'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile od integrabile da parte dell'Ufficio, tranne il caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi oppure qualora la definizione riguardi accertamenti parziali. Viene comunque abbandonata l'azione accertatrice qualora trattasi di importo non superiore a £. 50.000.

Le sanzioni relative al tributo oggetto dell'adesione, si applicano in misura pari ad un quarto del minimo previsto dalla Legge, ad eccezione della sanzione per ritardato pagamento pari al 30%.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Art. 9**

Gli accertamenti emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora divenuti definitivi, anche se relativi ad annualità precedenti, possono essere definiti su istanza di accertamento con adesione proposta dal contribuente.

### **Art. 10**

L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

### **Art. 10 (modificato)**

L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente entra in vigore il 1° gennaio 1999.